



ISTANZA E FORMALE RICHIESTA

Deposito, vidimazione e messa a disposizione dei moduli per la raccolta firme

Mittenti	Antonello Cresti, in qualità di legale rappresentante di Democrazia Sovrana Popolare; Ambasciatore Bruno Scapini, in qualità di promotore e presidente del Comitato Italia Neutrale.
Destinatari	A tutti i Comuni della Repubblica italiana, in persona dei rispettivi Sindaci pro tempore, nonché ai Segretari generali, ai Responsabili degli Uffici elettorali, dei Servizi demografici e/o degli uffici competenti.
Domicilio eletto	Studio legale Antinozzi, via Antonio Gramsci n. 20, Roma, come indicato nel verbale di deposito e nell'annuncio pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Roma, 13 maggio 2026

Oggetto: Proposta di legge di iniziativa popolare recante "Modifiche all'articolo 11 della Costituzione recanti: neutralità permanente dell'Italia e garanzie di costituzionalità in materia di organizzazione internazionale" - richiesta di deposito e messa a disposizione dei moduli per la raccolta delle sottoscrizioni presso gli uffici comunali competenti.

Spett.li Amministrazioni comunali,

i sottoscritti Antonello Cresti e Bruno Scapini, nelle qualità sopra indicate, formulano la presente istanza affinché ogni Comune, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, assicuri la disponibilità dei moduli cartacei per la raccolta delle firme relative all'iniziativa di legge popolare indicata in oggetto, con le connesse attività di vidimazione, autenticazione delle sottoscrizioni e certificazione elettorale previste dalla normativa vigente.

Premesso che

- in data 21 aprile 2026, presso la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, è stato redatto il verbale delle dichiarazioni dei promotori della proposta di legge d'iniziativa popolare ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352;
- la proposta è denominata "Modifiche all'articolo 11 della Costituzione recanti: neutralità permanente dell'Italia e garanzie di costituzionalità in materia di organizzazione internazionale";
- l'iniziativa è stata annunciata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 93 del 22 aprile 2026, con comunicato della Corte Suprema di Cassazione n. 26A01996;
- ai sensi dell'articolo 71, secondo comma, della Costituzione, il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli;
- è necessario garantire in modo uniforme, tempestivo e non discriminatorio l'effettivo esercizio del diritto costituzionale di sottoscrizione da parte dei cittadini elettori aventi diritto.

Quadro normativo essenziale

Art. 71, secondo comma, Cost.: riconosce l'iniziativa legislativa popolare mediante proposta sottoscritta da almeno cinquantamila elettori.

Legge 25 maggio 1970, n. 352, art. 48: stabilisce che la proposta di legge di iniziativa popolare è presentata al Presidente di una delle due Camere corredata dalle firme degli elettori proponenti e che possono essere proponenti i cittadini iscritti nelle liste elettorali.

Legge 25 maggio 1970, n. 352, art. 49: dispone che, per le firme dei proponenti, la loro autenticazione e i certificati da allegare, si applicano gli articoli 7 e 8 della medesima legge; i fogli recanti le firme devono riprodurre a stampa il testo del progetto ed essere vidimati secondo l'articolo 7.

Legge 25 maggio 1970, n. 352, art. 7, quarto comma: prevede che, dopo la pubblicazione dell'annuncio in Gazzetta Ufficiale, i fogli siano presentati alle segreterie comunali o alle cancellerie degli uffici giudiziari; il funzionario preposto appone bollo, data e firma e li restituisce entro due giorni.

Legge 25 maggio 1970, n. 352, art. 8: disciplina le indicazioni da riportare accanto alla firma, la necessità di autenticazione e l'allegazione dei certificati elettorali, anche collettivi, rilasciati dai sindaci dei Comuni di iscrizione nelle liste elettorali.

Legge 21 marzo 1990, n. 53, art. 14, comma 1: individua, tra gli altri, sindaci, assessori, presidenti dei consigli comunali, segretari comunali, funzionari incaricati dal sindaco e consiglieri comunali che abbiano comunicato la propria disponibilità come soggetti competenti ad autenticare le sottoscrizioni previste dalla legislazione elettorale e referendaria, ferma la competenza territoriale.

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 21: rileva per le modalità di autenticazione delle sottoscrizioni da parte del pubblico ufficiale competente, in quanto compatibile e richiamato dalla disciplina di settore.

Art. 97 Cost. e art. 1 legge 7 agosto 1990, n. 241: impongono all'azione amministrativa canoni di buon andamento, imparzialità, economicità, efficacia, pubblicità, trasparenza e collaborazione procedimentale.

La messa a disposizione dei moduli presso gli uffici comunali, una volta ricevuti o depositati i fogli, costituisce adempimento organizzativo necessario e conseguente alla procedura legale di raccolta, autenticazione e certificazione delle sottoscrizioni, al fine di rendere effettivo l'esercizio del diritto di iniziativa legislativa popolare.

Tutto ciò premesso, si chiede e, in caso di omissione, si diffida

ciascuna Amministrazione comunale destinataria della presente, per quanto di rispettiva competenza, a porre in essere senza ritardo i seguenti adempimenti:

- 1.** protocollare la presente comunicazione e individuare l'ufficio competente alla gestione della raccolta firme;
- 2.** ricevere, prendere in carico e/o consentire il deposito dei moduli relativi all'iniziativa di legge popolare indicata in oggetto;
- 3.** ove i fogli siano presentati per la vidimazione, procedere all'apposizione del bollo dell'ufficio, della data e della firma del funzionario preposto, con restituzione nei termini di legge;
- 4.** mettere a disposizione dei cittadini elettori i moduli presso la Segreteria generale, l'Ufficio elettorale, l'Ufficio relazioni con il pubblico o altro ufficio competente, assicurando modalità di accesso chiare, non discriminatorie e compatibili con gli orari di apertura al pubblico;
- 5.** garantire la presenza o la disponibilità di pubblici ufficiali e/o soggetti abilitati per l'autenticazione delle sottoscrizioni, secondo la normativa richiamata;
- 6.** rilasciare, su richiesta dei promotori o dei soggetti legittimati, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali, anche collettivi e anche con modalità digitali ove consentite o richieste, nei termini di legge;
- 7.** pubblicare sul sito istituzionale, o comunque rendere conoscibile all'utenza, l'avvenuta disponibilità dei moduli, l'ufficio competente e gli orari in cui è possibile sottoscrivere;
- 8.** comunicare ai mittenti, all'indirizzo indicato nella PEC o nella comunicazione di trasmissione dei moduli, l'avvenuta presa in carico e il nominativo del responsabile del procedimento o del referente operativo.

Si resta in attesa di cortese e sollecito riscontro.

Allegati richiamati

- Verbale delle dichiarazioni dei promotori presso la Corte Suprema di Cassazione del 21 aprile 2026;
- Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 93 del 22 aprile 2026, comunicato n. 26A01996;
- Moduli per la raccolta delle sottoscrizioni, ove trasmessi o depositati unitamente alla presente.

Distinti saluti.

Antonello Cresti

Legale rappresentante di Democrazia

Sovrana Popolare



Ambasciatore Bruno Scapini

Promotore e Presidente del Comitato Italia

Neutrale

